Contestazione della bolletta dell’acqua. La prova Ai?? a carico del gestore

, .

Tribunale Caltanissetta. Se l'utente denuncia un malfunzionamento del contatore, vale il principio della vicinanza della prova

Il gestore deve «giustificare» i consumi

Antonino Porracciolo

In caso di contestazioni dell'utente, il gestore di un **servizio pubblico** ha l'onere di dimostrare il corretto funzionamento dello strumento di **rilevazione dei consumi**. Lo ricorda il Tribunale di Caltanissetta (giudice Andrea Gilotta), in una sentenza dello scorso 14 gennaio.

Nei fatti, la titolare di un'utenza idrica non aveva pagato le fatture per l'erogazione relativa agli anni 2008 e 2009, ritenendo che i consumi addebitati fossero eccessivi. Così la spa che gestisce il servizio le aveva sospeso la fornitura. La donna ha allora chiesto al Tribunale di dichiarare che il consumo registrato era sproporzionato («in quanto dovuto a un malfunzionamento del contatore dell'acqua») e quindi di ordinare al gestore la riparazione del guasto e lo storno delle fatture emesse. Dal canto suo, la società ha dedotto la regolarità dei consumi rilevati e ha chiesto il rigetto delle istanze dell'attrice.

Nell'accogliere la domanda, il Tribunale ricorda che, nelle controversie in materia di contratti di somministrazione, «ai fini del riparto dell'onere probatorio (...) trova applicazione il principio della "vicinanza della prova"». Infatti, l'ente fornitore deve «dimostrare la regolarità del funzionamento dei rilevatori di consumo»; se tale prova è data, allora «è onere dell'utente - prosegue il giudice, richiamando la sentenza n. 13193/2011 della Corte di cassazione - provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore».

Il Tribunale nisseno osserva quindi che, a seguito di verifiche effettuate sui luoghi con l'uso di un misuratore certificato da parte del consulente tecnico d'ufficio, che sono state accertato «anomalie nella rilevazione dei consumi effettuata dal contatore installato» nell'abitazione dell'attrice: tale contatore presentava un margine di errore superiore al limite di tolleranza del 2% ammesso dal Dpr 854/1982. Peraltro, il consulente aveva verificato che la ricorrente non avrebbe potuto consumare quanto contabilizzato nelle contestate fatture neppure se avesse prelevato tutta l'acqua erogata nelle ore settimanali previste per la distribuzione.

Il gestore aveva inoltre dedotto che, per il suo posizionamento, l'utenza era tra le prime a ricevere l'acqua al momento dell'avvio della distribuzione, usufruendo del servizio per otto ore invece delle cinque considerate dal consulente tecnico d'ufficio.

Il Tribunale, però, respinge tali deduzioni, in quanto non documentate. In ogni caso - aggiunge la motivazione -, le stesse «non possono nemmeno ritenersi provate ai sensi dell'articolo 115 del Codice di procedura civile», secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Ciò perché la tesi della convenuta non è un "fatto", ma una semplice valutazione.

Sebbene risulti dimostrato l'errato conteggio (in eccesso) dei consumi, il giudice siciliano afferma che è pacifico che l'attrice ha comunque usufruito, negli anni in discussione, della somministrazione dell'acqua. In base a valutazioni di equità, la sentenza riduce quindi a 40 euro l'importo dovuto per ogni trimestre e ordina quindi al gestore del servizio di ripristinare il funzionamento dell'utenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione, disciplinato dall'articolo 1559 del Codice civile, è il contratto con il quale una parte si obbliga, a fronte del corrispettivo di un prezzo, a prestazioni continuative o periodiche di cose nei confronti dell'altra. Non va confuso con la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, disciplinato dall'articolo 20 del decreto legislativo 276/2003 (legge Biagi)